

3

**VERBALE DI ACCORDO  
PREMIO DI RISULTATO ANNO 2018**

In data 31 dicembre 2018 presso la sede di Alea Ambiente S.p.A. in Forlì si sono incontrate:

- la Società **Alea Ambiente S.p.A.**, (di seguito "Società"), rappresentata dal Direttore Generale Paolo Contò
- le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria **Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltec-Uil**

Al fine di sottoscrivere l'Accordo per l'erogazione del Premio di Risultato al personale della Società Alea Ambiente S.p.A. valido per l'anno 2018.

**Premesso che**

- 1) Alea Ambiente S.p.A. è società in house che, a far data dal 1° gennaio 2018, gestisce il servizio di raccolta rifiuti nei 13 Comuni del bacino Forlivese ovvero Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio;
- 2) Dalla medesima data Alea Ambiente ha acquisito il personale dipendente proveniente dal Gruppo Hera, giusta accordo sindacale del 19 ottobre 2017;
- 3) Le Parti più volte si sono incontrate per valutare come armonizzare i principi e i contenuti dell'accordo collettivo di secondo livello 25 maggio 2017 per il Premio di Risultato del personale proveniente dal Gruppo Hera,.
- 4) L'assemblea dei lavoratori ha approvato per maggioranza il presente testo

**Tutto ciò premesso**

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse - che qui debbono intendersi integralmente richiamate - formano parte integrante del presente Accordo;
- 2) Il Premio di Risultato per il personale della Società Alea Ambiente S.p.A. per l'anno 2018 viene definito come segue.
- 3) Il Premio maturerà -e sarà erogato- a condizione che la Società Alea Ambiente S.p.A. realizzi gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario fissati per l'anno 2018.
- 4) L'importo del Premio sarà assegnato sulla base del seguente parametro, ossia il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della percentuale di raccolta differenziata realizzata nel secondo semestre dell'anno 2018, rispetto alla percentuale di raccolta differenziata realizzata nel primo semestre 2018 nei comuni avviati alla data del 31.12.2018.

In riferimento al primo semestre dell'anno 2018 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta è pari ad una percentuale del 50,57%.

- 5) L'importo del Premio anno 2018 è fissato in € 1.600,00 lordi, riferiti al livello medio di cui alla scala parametrica riportata nell'allegato 2 del presente accordo attribuiti in base ai criteri di cui al punto 7) del presente accordo.
- 6) L'erogazione del Premio avverrà con il primo cedolino paga del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo, di norma, quindi, con il cedolino del mese di luglio 2019.
- 7) Il Premio sarà riconosciuto ai soli dipendenti (a tempo indeterminato o determinato) ed ai lavoratori somministrati che abbiano maturato almeno n. 6 mesi di servizio presso Alea ambiente nel corso dell'anno 2018 – anche frazionati-, purché siano in forza al momento nel mese cui si riferisce il cedolino paga con il quale sarà liquidato il premio.

Al realizzarsi di tali presupposti, il Premio maturerà in tutti i casi in proporzione ai dodicesimi di presenza e, per il personale part time, in proporzione all'orario di lavoro; a tal fine saranno considerate come ore di effettivo servizio le ferie, gli infortuni sul lavoro, l'astensione obbligatoria per gravidanza, i ricoveri ospedalieri, i permessi sindacali, la donazione sangue e le assenze per permessi ex L. 104/1992.

8. Le Parti confermano che il sistema aziendale di determinazione ed erogazione del Premio di Risultato qui definito persegue gli obiettivi concordati di miglioramento della produttività, qualità ed efficienza aziendali. Quanto sopra viene precisato anche ai fini dei particolari regimi contributivo e fiscale di favore. In particolare, le Parti si danno atto che il sistema qui concordato possiede le caratteristiche richieste al fine della possibile applicazione del più favorevole regime fiscale di cui all'art. 1, commi 182 ss., L. 28 dicembre 2015, n. 208, ed al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016. In considerazione della eventuale applicazione della suddetta normativa, con riferimento agli indici / obiettivo sopra determinati, si stabilisce quale periodo congruo per la verifica degli incrementi richiesti dalla normativa stessa l'anno di vigenza del presente Accordo, ossia il 2018, con riferimento ai risultati conseguiti nel primo semestre dell'anno, ossia nel periodo gennaio-giugno 2018, rispetto ai risultati consuntivati nel secondo semestre dello stesso anno 2018, ossia nel periodo luglio-dicembre. Le parti si danno atto che tali periodi di raffronto sono stati determinati in ragione del fatto che Alea ambiente è Società di nuova costituzione, che ha iniziato l'esercizio operativo nell'anno 2018. I dati, ove necessario, saranno resi omogenei.
9. Le parti altresì concordano di incontrarsi a partire dal mese marzo 2019 per iniziare il confronto sul premio aziendale 2019.

Le Organizzazioni Sindacali confermano che con la sottoscrizione del presente Accordo deve intendersi, per quanto riguarda le stesse, superata ogni richiesta relativa all'anno 2018, in riferimento al solo premio di risultato.

Le Parti, qualora dovesse intervenire una variazione della normativa, si dichiarano disponibili a reincontrarsi per verificare l'eventuale necessità di armonizzare la materia e, se necessario, precisare le caratteristiche delle erogazioni in modo tale da consentire l'applicazione dei più vantaggiosi trattamenti contributivi e fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALEA AMBIENTE S.p.A.



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FIS CISC

UILTEC-UIL

FP CAIL



ALLEGATO 1

Nell'ambito del Premio di Risultato per l'anno 2018, per il solo personale transitato in Alea Ambiente S.p.A. dal Gruppo Hera alla data del 01 gennaio 2018 viene riconosciuto un importo aggiuntivo *una tantum* pari a € 235,00 lordi, a condizione che il predetto personale sia in forza alla data di erogazione del premio e che, alla data del 01/01/2018 abbia un'anzianità convenzionale aziendale superiore a 12 mesi.

Qualora il Lavoratore optasse per il versamento di tale cifra al fondo di previdenza complementare, la Società incrementerà il valore così da versarsi di ulteriori € 100.

Le somme di cui sopra saranno attribuite in proporzione ai dodicesimi di presenza e, per il personale part time, in proporzione all'orario di lavoro; a tal fine saranno considerate come ore di effettivo servizio le ferie, gli infortuni sul lavoro, l'astensione obbligatoria per gravidanza, i ricoveri ospedalieri, i permessi sindacali, la donazione sangue e le assenze per permessi ex L. 104/1992.

ALLEGATO 2

**Tabella Scala Parametrica**

**CCNL UTILITALIA-FEDERAMBIENTE**

INQUADRAMEN- TO	PARAME- TRI	IMPORTO PREMIO	
liv. J	90		
liv. 1 e 2	95		
liv. 3 e 4	100		livello medio
liv. 5	105		
liv. 6	112		
liv. 7	118		
liv. 8	123		
liv. Q	130		